Senza provvista o autorizzazione

Le irregolarità sono ormai depenalizzate

Prosegue la depenalizzazione in materia di utilizzazione di assegni bancari. Con l'introduzione del Dlgs n. 507/99, il legislatore ha ultimato il processo di revisione della disciplina sanzionatoria degli assegni bancari prevista dal Rd n. 1736/93, modificata dalla legge n. 689/81 e da ultimo dalla legge n. 386/90.

Senza provvista

Le irregolarità rappresentate dall'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista non hanno più una rilevanza penale, essendo state trasformate in meri illeciti amministrativi. Nel caso di emissione di un assegno senza autorizzazione, l'emittente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria che scatta quando il cliente mette in circolazione il titolo senza che sia in essere una convenzione contrattuale o quando sia intervenuta la revoca del rapporto negoziale con la banca. Se invece un assegno rimane impagato in tutto o in parte per difetto di provvista trova anche in questo caso applicazione una sanzione pecuniaria, ma l'elemento oggettivo che determina la formazione dell'illecito risiede ne fatto che il titolo non viene pagato integralmente, pur in presenza di un regolare rapporto di conto corrente.

È tuttavia consentito all'emittente di evitare l'applicazione della sanzione con un un pagamento tardivo. La sanzione è esclusa se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione del titolo, effettua il pagamento comprensivo degli interessi, della penale e delle spese per il protesto. Il pagamento va effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento del trattario oppure presso il pubblico ufficiale che ha elevato il protesto.

Sanzioni accessorie

Al fine di contrastare gli illeciti in materia di emissione di assegni, sono state introdotte anche specifiche sanzioni amministrative accessorie. Le irregolarità fanno scattare il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Nel caso di emissione di un assegno senza provvista, l'applicazione delle misura accessoria è subordinata al fatto che l'importo di un singolo assegno o di più titoli emessi in tempi ravvicinati rechino un valore superiore a 2.852,28 euro.

Le sanzioni sono irrogate se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati è superiore a 51.645,69 euro ovvero risulti che il traente ha commesso due o più violazioni degli articoli 1 e 2 della legge n. 386/90 nei 5 anni precedenti, per un valore superiore a 10.329,14 euro. Nel caso di violazioni ai divieti disposti dalle sanzioni amministrative accessorie viene irrogata la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni con divieto a emettere assegni per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni. Un caso particolare riguarda poi il cliente che richiede il rilascio di moduli di assegno bancario o postale, in quanto lo stesso deve fornire una dichiarazione nella quale affermi di non essere stato interdetto all'emissione di assegni. Se viene rilasciata una dichiarazione falsa, il richiedente è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni sempre che la banca abbia consegnato uno o più moduli.

L'ESCALATION

Le pene pecuniarie variano da 516 a 12.395 €, poi possono scattare il divieto da 2 a 5 anni e, infine, l'interdizione